



**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
UNITA' TERRITORIALE DI LODI**

Automobile Club d'Italia
Protocollo Entrata
UPL07/0300390/18
Data 06/03/2018
Cod.Registro: UPL0

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI SPESA N. 3 DEL 06 MARZO 2018

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica Convenzione EE 15 lotto n. 2 – Unità Territoriale ACI di Lodi

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 28 gennaio 2016, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

VISTO l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, redatto ai sensi dell'art.1 e 2 bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2018;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile, del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 e s. m. i. che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del pia

no generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il provvedimento prot. DRU 022/4055/16 del 19/05/2016, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/06/2016 e scadenza al 31/05/2017, l'incarico della responsabilità dell'Unità Territoriale di Lodi e successiva proroga prot. 022/4344 del 26/05/2017 dal 01/06/2017 al 31/05/2018;

VISTA la determinazione n.3520 del 6 dicembre 2017, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTO l'art.1, comma 7, D.L. n.95/2012 convertito nella L. n.135/2012, (come modificato dall'art.1, comma 151, L. n.228/2012, poi dall'art. 1, comma 494, L n.208/2015) che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della L. n.388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali

sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto mediante determina a contrarre e/o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTO l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle linee guida n. 3 "nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art. 12 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del Procedimento, il quale svolge compiti d'impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del Procedimento in caso di conflitto d'interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PREMESSO CHE la Convenzione Consip EE 14 lotto 2 per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/03/2017 – 28/02/2018 con la società IREN Mercato SpA è scaduta;

RICHIAMATA la determinazione n. 2/2018 in cui, a causa di un ritardo nell'attivazione della nuova convenzione energia elettrica Consip, si è reso necessario stipulare un contratto ponte con la società Iren Mercato SpA a partire dal 01/03/2018 fino all'attivazione della nuova convenzione;

PRESO ATTO che la Consip SpA ha pubblicato il lotto 2 relativo alle Province di Milano e Lodi per la fornitura di energia elettrica, denominata EE 15 stipulato con la società IREN MERCATO SpA;

VISTO il DURC dal quale risulta la correttezza della società IREN Mercato SpA in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

PRESO ATTO che sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 14", si prevede una spesa annua di € 7.000,00, oltre IVA, per il periodo 01/04/2018 al 31/03/2019, tenuto conto della durata annuale del contratto;

CONSIDERATO che la Società IREN MERCATO S.P.A., per l'effetto della suddetta convenzione Consip, dovrà eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo, siti in Lodi Viale Milano, 22 alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012 n. 94;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15", affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società IREN MERCATO S.P.A, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento (n. 2) alle condizioni tutte della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 7134260199 che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è n. **740370744B**;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l'art.26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n.388/2000; il D.Lgs. n.50/2016; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 15" per il lotto 2, stipulata tra Consip e IREN MERCATO S.P.A, ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione a contrarre e di spesa:

di assegnare alla società IREN Mercato SpA la fornitura di energia elettrica a partire dal 01/04/2018.

L'importo massimo autorizzato che verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione per gli esercizi finanziari 2018 – 2019 è pari ad €. 7000,00 (settemila/00) quale U.O. gestore n. 4470, Centro di responsabilità 4471.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Si dà infine atto del DURC, dal quale risulta la correttezza della Società IREN Mercato SpA in merito agli obblighi contributivi e retributivi; del CIG derivato assegnato dal sistema SIMOG dell'ANAC con n. **740370744B** e che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 136/2010 e s.m.i., verrà acquisita dalla Società la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Lodi
Dott.ssa Michela Gufoni

